

## **Richiamo di attenzione n. 1/23 del 13 gennaio 2023**

### **Vigilanza sul governo societario e sulle operazioni con parti correlate nell'ambito dei prospetti di offerta e ammissione**

Nell'ambito delle modifiche alle disposizioni del Regolamento Emittenti in materia di prospetto adottate con [delibera n. 22423](#) procedimenti di approvazione dei prospetti e semplificarne la relativa disciplina, nonché di rendere più efficiente l'accesso dell'investitore a tutela degli investitori – non sono previste, tra i documenti e le informazioni che devono essere allegati alla domanda di quotazione ai sensi dell'Art. 1C del predetto Regolamento, la bozza di procedura sulle operazioni con parti correlate ("Procedura di indipendenza dei componenti degli organi sociali dell'emittente"<sup>[1]</sup>, in quanto non richiesti dal Regolamento Delegato (UE) di attuazione.

Ciò posto, si invitano gli emittenti e gli altri soggetti che intervengono nel processo di ammissione a quotazione a prestare attenzione alla procedura OPC e i requisiti di indipendenza in capo ai componenti degli organi sociali che entreranno in carica alla data di ammissione delle società quotate. In particolare:

- con riferimento alle procedure adottate in materia di operazioni con parti correlate, si richiama l'attenzione sull'importanza di tali procedure con le disposizioni del [Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010](#) ("Regolamento OPC") nonché dall'emittente, che il Regolamento OPC rimette all'autonomia statutaria;
- con specifico riferimento ai requisiti di indipendenza dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, si richiama l'attenzione sulla rispondenza della composizione degli organi sociali alla disciplina delle società quotate con particolare riguardo a tali requisiti che potrebbe infatti comportare, per quanto concerne i componenti degli organi di controllo, un obbligo per la Consob di parte dell'organo amministrativo (ai sensi dell'art. 148, comma 4-*quater* del d.lgs. 58/1998, "TUF") e, per quanto riguarda i componenti gli organi di controllo, richiedere delle integrazioni informative sulle valutazioni svolte dalla società e il coinvolgimento dell'organo di controllo.

Alla luce delle competenze di vigilanza della Consob in materia di governo societario, si richiama, dunque, l'attenzione degli emittenti sulle verifiche effettuate prima della quotazione; ciò al fine di evitare eventuali costi derivanti, ad esempio, dalla necessità – in caso di accoglimento di un esponente degli organi sociali – di convocare, dopo la quotazione, un'assemblea volta ad integrare l'organo sociale e i componenti gli organi di controllo dopo l'ammissione a quotazione, di provvedimenti di decadenza da parte della Consob di componenti dell'organo di controllo.

Resta comunque la possibilità per gli emittenti di sottoporre alla Consob, anche in sede di *prefiling*, qualsiasi problematica con la quale risultasse necessario svolgere un confronto preliminare con l'Autorità; al riguardo, si segnala la piena disponibilità della Consob a valutare le eventuali pervenute, secondo una tempistica che tenga conto delle esigenze dell'emittente e dell'efficacia ed efficienza della procedura.

---

[1] Si rammenta in proposito che, nel documento di consultazione concernente le citate modifiche al Regolamento Emittenti, il Regolamento " *ulteriori documenti e informazioni che sono normalmente richiesti dalla Consob - per verificare la completezza delle informazioni relative alle operazioni con parti correlate e sui requisiti di indipendenza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo* ". Ad eccezione della semplificazione, detti documenti e informazioni non sono stati inclusi.